

CONTRATTO DI AFITTO DI FONDO RUSTICO

(in deroga alla legge n. 203 del 1982 ai sensi dell'art. 45)

Oggi addì 09 Gennaio 2012 in Poggia Mirteto (RI) via della Ferrovia snc

Tra



e

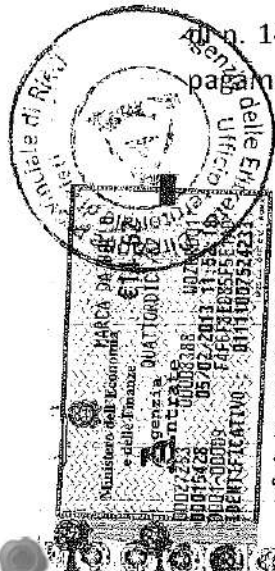


PREMESSO

- che l'art. 45 della legge 203/82 consente la stipula di contratti in deroga circa la durata minima del contratto ed il relativo canone di affitto;
- che la giurisprudenza in merito prima e la Cassazione poi hanno ritenuto che sia sufficiente la presenza e la sottoscrizione del solo rappresentante sindacale del soggetto contraente più debole, nella fattispecie l'affittuario, come anche da sentenza della Cassazione 11 ottobre 1996 n. 8921;
- che il proprietario rinuncia espressamente all'assistenza sindacale mentre l'affittuario è assistito dalla FENAPI RIETI nella persona della Signora Teodori Daniela che partecipa alle trattative nonché alla stipula a conclusione del presente contratto di affitto ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/82;
- che la " [redacted] " è titolare

di n. 147 (centoquarantasette) titoli all'aiuto Comunitario di cui al Reg. CE n. 795/2004, utili al pagamento del premio unico così identificati e censiti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale:

1. n. 5 (cinque) ordinari da 000000529574 a 000000529578 per € 1506,70
2. n. 1 (uno) ordinario da 000012260682 a 000012260682 per € 301,34
3. n. 1 (uno) ordinario da 000000529579 a 000000529579 per € 165,73
4. n. 1 (uno) ordinario da 000012260863 a 000012260863 per € 162,72
5. n. 7 (sette) ordinari da 000000529580 a 000000529586 per € 2400,44
6. n. 1 (uno) ordinario da 000000529587 a 000000529587 per € 63,44
7. n. 7 (sette) ordinari da 000012828271 a 000012828277 per € 33418,77



- 
- 
8. n. 1 (uno) ordinario da 000012828278 a 000012828278 per € 1193,53
 9. n. 108 (centootto) ordinari da 000006491149 a 000006491256 per € 26795,88
 10. n. 1 (uno) ordinario da 000009838628 a 000009838628 per € 7,69
 11. n. 8 (otto) ordinari ex di ritiro da 000006491140 a 000006491147 per € 1289,52
 12. n. 1 (uno) ordinario ex di ritiro da 000006491148 a 000006491148 per € 24,82
 13. n. 1 (uno) speciale da 000012828263 a 000012828263 per € 2428,01
 14. n. 2 (due) ordinari da 000012260858 a 000012260859 per € 9197,00
 15. n. 1 (uno) ordinario da 000012260861 a 000012260861 per € 2483,19
 16. n. 1 (uno) ordinario da 000012260860 a 000012260860 per € 1862,39

per un valore complessivo ad oggi pari a € 83.301,17 (ottantatremilatrecento/diciassette cents);

- che i sig.ri [redacted]

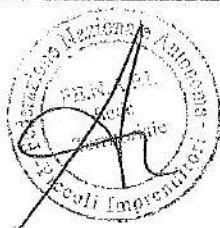
rappresentanti della [redacted], sono proprietari di fondi rustici siti in territorio del Comune di Poggio Mirteto (RI) e censiti dal Catasto dei Terreni dello stesso Comune al foglio 9 per le particelle 1 (di ha 0.29.40), 2 (di ha 10.89.20), 4 (di ha 11.65.00), 5 (di ha 22.75.30); al foglio 10 per le particelle 28 (di ha 0.12.10), 29 (di ha 4.16.30), 30 (di ha 26.25.60) 32 (di ha 0.08.20), 34 (di ha 0.93.10), 34 (di ha 9.53.90), 42 (porz. AA di ha 0.33.09; porz. AB di ha 4.66.41), 44 (di ha 0.89.90), 45 (di ha 1.26.80), 48 (porz. AA di ha 0.58.00; porz. AB di ha 0.10.60), 49 (porz. AA di ha 0.69.00; porz. AB di ha 0.21.20), 52 (di ha 1.76.00), 64 (di ha 0.07.90), 72 (di ha 0.73.75), 89 (porz. AA di ha 7.60.00; porz. AB di ha 0.44.80), 97 (di ha 21.24.90), 98 (di ha 6.20.40), 336 (di ha 2.01.00), 439 (di ha 14.05.13); al catasto dei fabbricati al foglio 10 per le particelle 424 (sub 1/anche part. 425, cat D/10; sub 2, cat A/3, vani 3,5; sub 3 cat A/3, vani 5; sub 4, cat A/3, vani 5,5; sub 5, cat. A/3, vani 5), 425 (sub 1 cat. D/10), 42 (cat A/7, vani 8), al catasto dei fabbricati siti nel Comune di Montopoli di Sabina (RI) al foglio 4 particella 393 categoria D10 rendita catastale € 840,00; al catasto dei terreni siti nel Comune di Montopoli di Sabina (RI) al foglio 11 particelle 88 (di ha 0.61.90), al foglio 11 particelle 94 (di ha 1.89.40); al foglio 11 particelle 99 (di ha 0.97.50), al foglio 11 particelle 101 (di ha 0.01.30)

per una superficie complessiva di circa ettari 155, desunti a corpo e non a misura, e per un numero di vani pari a 27, e ben noti alle parti;

- che la [redacted]

[redacted], è titolare di Quota latte di kg. 20792,36 con un tenore di grasso del 3,59% e che intende concedere in affitto unitamente all'azienda fino alla scadenza del presente contratto

- che i comparenti alla presente stipula si danno reciprocamente atto di essere intervenuti nel corso delle trattative e di poter sottoscrivere il presente contratto in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie in conformità alle funzioni rappresentative che il sopracitato Sindacato assolve statuarimente;



tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante del presente contratto

ART. 2

La [redacted] che accetta, l'appezzamento di terreno già citato e descritto in premessa desunti a copro e non a misura. Viene concessa in affitto anche la titolarità della quota latte già citata in premessa.

Sono da intendersi concessi in affitto i titoli di cui in premessa intestati alla [redacted] accetta.

ART. 3

In considerazione del fatto che i titoli all'aiuto Comunitario di cui al Reg. CE n. 795/2004, utili al pagamento del premio unico come descritti in premessa, non saranno disponibili fino al 31/12/2012 in quanto ceduti contro anticipo finanziario a primario Istituto di Credito, e in deroga all'art. 1 della Legge 203 del 1982 (ed in quanto occorre anche all'art. 22 della Legge medesima), le parti, come sopra assistite, convengono che la durata del presente contratto sia di anni 30 (trenta) con decorrenza dal 01/04/2013 e fino al 31/03/2043, data questa alla quale il rapporto dovrà essere considerato concluso. Qualora non intervenisse disdetta scritta con raccomandata RR, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla conclusione del presente contratto da parte di una delle parti, il contratto si estenderà per un ulteriore periodo di anni 20 (venti); al termine del rapporto, l'affittuario, riconsegnerà il fondo libero da persone e cose ed animali senza alcun indennizzo.

ART. 4

In deroga agli art. 9 e 10 della Legge 203 del 1982 le parti stabiliscono un canone annuo di locazione pari a € 60.000,00 (sessantamila) da pagarsi trimestralmente in rate da 15000 anticipate entro il giorno 10 dall'inizio di ogni trimestre con bonifico bancario presso la banca indicata dalla [redacted]

Onde agevolare la [redacted]

[redacted] nel subentro della gestione aziendale, la [redacted] E concede per i primi due esercizi un canone di locazione ridotto di 39.500,00

(trentanovemilacinquecento,00) da pagarsi trimestralmente in rate da 9.875,00 (novemilaottocentosettantacinque,00) anticipate entro il giorno 10 dall'inizio di ogni trimestre.

Dal quinto anno il canone di locazione verrà rivalutato sulla base del 50% dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

ART. 5

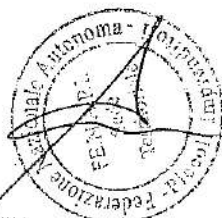
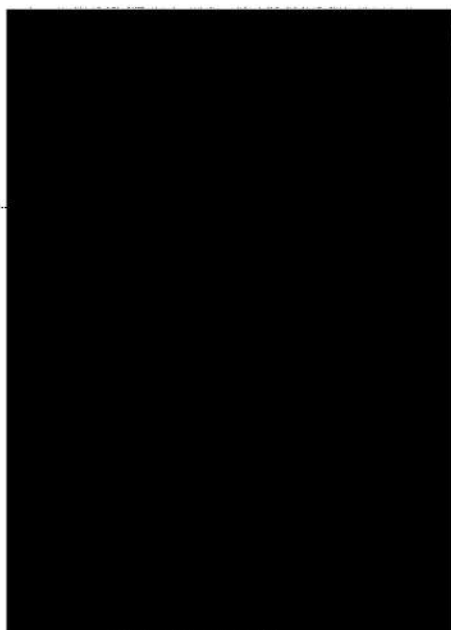
L'affittuario, in virtù del presente contratto, avrà la facoltà di effettuare il prelevamento dell'acqua dal fiume Tevere per una portata di 30 litri al secondo, per effetto dell'autorizzazione trentennale rilasciata dalla Provincia di Rieti su determinazione del Dirigete del settimo settore n. 168 del 15/07/2004.

E' fatto obbligo all'affittuario di utilizzare il fondo secondo le migliori tecniche agrarie, con la cura del buon padre di famiglia e di usare la massima attenzione per evitare ogni danno. E' fatto altresì divieto di eseguire modifiche sostanziali agli indirizzi colturali del fondo senza previa autorizzazione scritta da parte del proprietario; inoltre è fatto divieto all'affittuario di subaffittare o sub-concedere il fondo ad altri.

Sarà espressamente considerato motivo di risoluzione immediata del presente contratto l'inadempimento totale o parziale o l'imperfetto adempimento degli obblighi a carico dell'affittuario relativamente agli art. 3 e 4 del presente contratto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

alla presenza e con l'assistenza della Organizzazione Sindacale, la quale appone la firma con le facoltà concesse dall'art. 45 della Legge 203 del 1982, dichiarando autentiche le firme dei contraenti ed attestando che il presente atto è aderente alla volontà delle parti.



AGENZIA STALE CA/DATE - OFFICIO DI DIETI

20
489
30
- 5 FEB. 2013

IL DIRETTORE

IL FORNITORE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE

Maurizio Porcelli





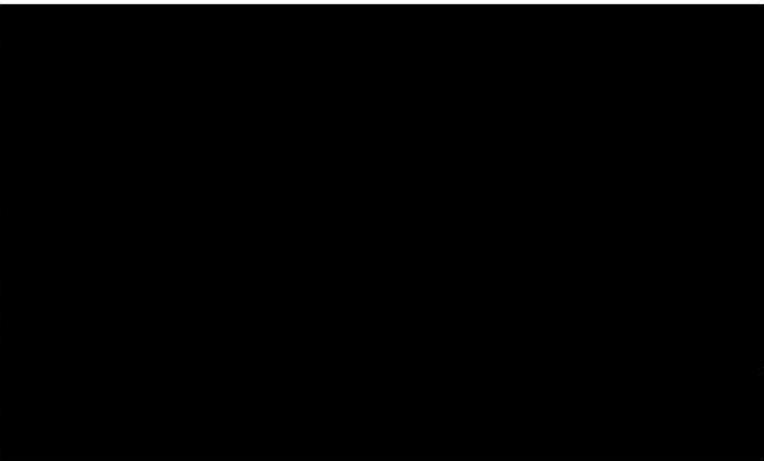
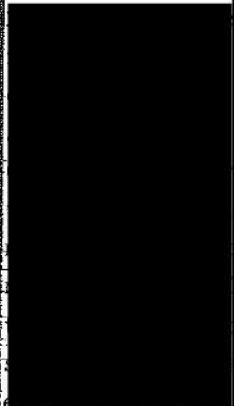
AVV. FRANCESCA ROMANA PERRINI
NOTAIO

RIPETIZIONE, RETTIFICA E MODIFICAZIONE DI CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

(in deroga alla legge n. 203 del 1982 ai sensi dell'art. 45)

Tra

- la SOCIETA'



Registrato a Roma il
14.03.2013
al n. 5195 Serie. 1.T.
liquidati €

Trascritto a RIETI
il 16.03.2013
R.G.N. 2122
R.P.N. 1723
Liquidati €

- società di seguito per brevità denominata "locataria" o "concedente", assistita al presente atto dalla associazione di categoria UIMEC-COPAGRI di cui in seguito

e



assistita al presente atto dalla associazione di categoria Fe.Na.Pi. di cui in seguito

- società di seguito per brevità denominata "affittuaria".

Sono altresì presenti ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/82 i

, nella qualità di Presidente del Direttivo Provinciale di Rieti della UIMEC-COPAGRI (Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti - Confederazione Produttori Agricoli) con sede in Rieti alla Via Duprè Theseider n. 7, rappresentante dell'ente con poteri di firma come da statuto;

, giorno 29 dicembre, nella qualità di Segretario di Comparto della FENAPI (Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori) di Rieti, associazione con sede in Magliano Sabina alla Via Cavour n. 4, rappresentante dell'ente con poteri di firma come da statuto i quali appongono la firma con le facoltà concesse dall'art. 45 della Legge 203 del 1982, attestando che il presente atto è aderente alla volontà delle parti, che rispettivamente rappresentano



per la sottoscrizione del presente atto

PREMESSO

- che con atto per [redacted] Roma in data 3v
ottobre 2012 rep. n. 19882 la [redacted] Sp

[redacted] si è trasformata nella [redacted] m

- che con scrittura privata sottoscritta in data 9 gennaio 2012, i signori [redacted]
nella qualità di rappresentanti legali della società P [redacted]

[redacted] hanno concesso in af-A
fitto alla società [redacted] il

beni immobili in seguito descritti e le relative pertinenze; A

- che tale contratto di affitto, che si allega alla presente
scrittura sotto la lettera "A", è stato registrato presso B
l'Agenzia delle Entrate di Rieti in data 5 febbraio 2013 al c
n. 489 serie III, e per lo stesso è stata corrisposta la re-e
lativa imposta; l

- che le parti dichiarano di voler ripetere, confermare e s
modificare la scrittura privata di affitto, all'uopo ripe-ò
tendo il contratto di affitto nella forma richiesta dagli
artt. 2643 n. 8) e 2657 c.c., integrando il contratto di cui A
sopra con l'indicazione di più completi dati catastali, ferma s
restando l'identità di quanto concesso in affitto, nonchè con
ulteriori dichiarazioni e pattuizioni accessorie e necessa-
rie ai fini della suddetta trascrizione ed ai fini fiscali; t

- che le parti dichiarano altresì che in tale contratto di p
affitto per mero errore materiale:

--- il terreno riportato al Catasto Terreni del Comune di
Poggio Mirteto al foglio 10 particella 35 di ha 9 are 53 ca-
90 veniva erroneamente descritto come riportato al Catasto-
Terreni del detto Comune al foglio 10 particella "34 (di ha
9.53.90)" anzichè con gli esatti estremi catastali;

--- il fabbricato ad uso civile abitazione riportato al Ca-
tasto Fabbricati del Comune di Poggio Mirteto al foglio 10
particella 426, categ. A/7, di vani catastali 8, veniva erro-
neamente descritto come riportato al Catasto Fabbricati del
detto Comune al foglio 10 particella "42 (cat A/7, vani 8)"
anzichè con gli esatti estremi catastali;

--- veniva compreso, tra i beni oggetto dell'atto, il fab-
bricato agricolo riportato al Catasto Fabbricati del Comune
di Montopoli di Sabina al foglio 4 particella 393 categoria
D/10, in proprietà dei signori [redacted]

[redacted], quanto al diritto
di usufrutto vitalizio e dei signori [redacted] e

[redacted], innanzi generalizzati, quanto al diritto
di nuda proprietà, e non già della società concedente;

- che le parti, fermo restando la durata trentennale del con-
tratto, intendono eliminare la facoltà di proroga tacita,

riformulando il disposto dell'art. 3;

- che le parti si danno reciprocamente atto di essere intervenuti nel corso delle trattative e di poter sottoscrivere il presente contratto in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie in conformità alle funzioni rappresentative che i sopracitati Sindacati assolvono statutariamente;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Le società [REDACTED]

[REDACTED],
come rispettivamente rappresentate, dichiarano di ripetere e confermare, come ripetono e confermano, in forma autentica la scrittura privata di affitto di fondo rustico, già sottoscritta in data 9 gennaio 2012 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti in data 5 febbraio 2013 al n. 489 se-
rie III.

A tal fine la [REDACTED]

[REDACTED], come rappresentata, dichiara di aver concesso in affitto alla società [REDACTED]

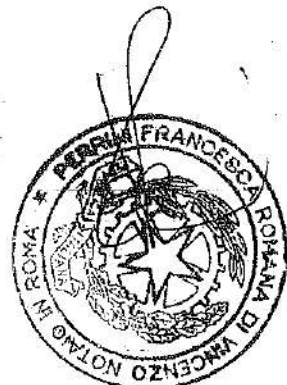
[REDACTED], che, come rappresentata, dichiara di aver accettato i beni immobili in seguito descritti con le relative pertinenze, sotto tutti i patti gli obblighi e condizioni riportati dalla scrittura medesima che qui si intende riportata e trascritta.

In via le parti, come rispettivamente rappresentate,

--- a parziale modifica del contratto di affitto più volte citato, convengono:

--- che la durata del contratto di affitto sia determinata in anni trenta a partire dalla data del 1 aprile 2013 e pertanto fino alla data del 31 marzo 2043 e di modificare, in conseguenza di quanto precede, l'art. 3 del contratto di affitto come segue: "ART. 3

In considerazione del fatto che i titoli all'aiuto Comunitario di cui al Reg. CE n. 795/2004, utili al pagamento del premio unico come descritti in premessa, non saranno disponibili fino al 31/12/2012 in quanto ceduti contro anticipo finanziario a primario Istituto di credito, e in deroga all'art. 1 della L. 203 del 1982 (ed in quanto occorre anche all'art. 22 della Legge medesima), le parti, come sopra assistite, convengono che la durata del presente contratto sia di anni 30 (trenta) con decorrenza dal 01/04/2013 e fino al 31/03/2043, data questa alla quale il rapporto dovrà essere considerato concluso. Al termine del rapporto, l'affittuaria riconsegnerà il fondo libero da persone e cose ed animali senza alcun indennizzo, ad eccezione dell'indennizzo deter-



minato secondo legge per le colture in corso";

-- a parziale integrazione del contratto di affitto più volte citato, dichiarano di essere edotte del contenuto della normativa in materia di certificazione energetica dei fabbricati e dal Notaio autenticante preventivamente richiamate ed informate, obbligandosi alle ulteriori ottemperanze di legge.

Al sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche ed integrazioni, la parte concedente dichiara di aver consegnato alla parte affittuaria, che, come rappresentata, ne dà conferma, i certificati energetici delle porzioni di fabbricato in oggetto;

-- a parziale rettifica del contratto di affitto più volte citato, ed ai fini della trascrizione, le parti dichiarano che i beni immobili oggetto di affitto sono i seguenti:

nel Comune di Montopoli di Sabina

- rate di terreno di natura agricola della superficie complessiva di mq. 35.010 (trentacinquemiladieci), riportate nel Catasto Terreni del Comune di Montopoli di Sabina come segue:

- foglio 11, particella 88, porz. AA, seminativo, classe 3, are 35 ca 00, R.D. Euro 5,42, R.A. Euro 9,04 - porz. AB, uliveto, classe 2, are 26 ca 90, R.D. Euro 7,64, R.A. Euro 4,86;
- foglio 11, particella 94, porz. AA, seminativo, classe 3, ha 1 are 22 ca 00, R.D. Euro 18,90, R.A. Euro 31,50 - porz. AB, uliveto, classe 2, are 67 ca 40, R.D. Euro 19,15, R.A. Euro 12,18;

- foglio 11, particella 99, porz. AA, seminativo, classe 3, are 27 ca 00, R.D. Euro 4,18, R.A. Euro 6,97 - porz. AB, uliveto, classe 3, are 70 ca 50, R.D. Euro 14,56, R.A. Euro 10,92;

- foglio 11, particella 101, seminativo, classe 1, are 01 ca 30, R.D. Euro 0,67, R.A. Euro 0,54

confinanti nell'insieme con proprietà [redacted] proprietà [redacted]

nel Comune di Poggio Mirteto

- rate di terreno di natura agricola della superficie complessiva di mq. 1.495.688 (unmilionequattrocentonovantacinquemilaseicentottantotto), con sovrastanti fabbricati ad uso civile abitazione di complessivi vani catastali 27 (ventisette) e fabbricato con destinazione agricola, il tutto riportato nel Catasto Terreni del Comune di Poggio Mirteto come segue:

- foglio 9, particella 1, seminativo, classe 1, are 29 ca 40, R.D. Euro 17,46, R.A. Euro 12,91;

- foglio 9, particella 2, seminativo, classe 3, ha 10 are 89 ca 20, R.D. Euro 196,88, R.A. Euro 281,26;

- foglio 9, particella 4, seminativo, classe 2, ha 11 are 65



ca 00, R.D. Euro 451,25, R.A. Euro 391,09;

- foglio 9, particella 5, seminativo, classe 1, ha 22 are 75

ca 30, R.D. Euro 1.351,36, R.A. Euro 998,83

confinanti nell'insieme

- foglio 10, particella 28, bosco ceduo, classe 2, are 12
ca 10, R.D. Euro 2,19, R.A. Euro 0,37;

- foglio 10, particella 29, seminativo, classe 2, ha 4 are
16 ca 30, R.D. Euro 161,25, R.A. Euro 139,75;

- foglio 10, particella 30, seminativo, classe 2, ha 26 are
25 ca 60, R.D. Euro 1.017,01, R.A. Euro 881,41;

- foglio 10, particella 32, seminativo, classe 2, are 08 ca
20, R.D. Euro 3,18, R.A. Euro 2,75;

- foglio 10, particella 34, seminativo, classe 2, are 93 ca
10, R.D. Euro 36,06, R.A. Euro 31,25;

- foglio 10, particella 35, seminativo, classe 1, ha 9 are
53 ca 90, R.D. Euro 566,55, R.A. Euro 418,75;

- foglio 10, particella 42, porz. AA, seminativo, classe 2,
ca 09, R.D. Euro 12,82, R.A. Euro 11,11 - porz. AB,
ceduo, classe 1, ha 4 are 66 ca 41, R.D. Euro 132,48,
Euro 28,91;

- foglio 10, particella 44, seminativo, classe 2, are 89 ca
30, R.D. Euro 34,78, R.A. Euro 30,15;

- foglio 10, particella 45, bosco ceduo, classe 1, ha 1 are
26 ca 80, R.D. Euro 36,02, R.A. Euro 7,86;

- foglio 10, particella 48, porz. AA, seminativo, classe 2,
are 58 ca 00, R.D. Euro 22,47, R.A. Euro 19,47 - porz. AB,
pascolo, are 10 ca 60, R.D. Euro 0,49, R.A. Euro 0,16;

- foglio 10, particella 49, porz. AA, seminativo, classe 2,
are 69 ca 00, R.D. Euro 26,73, R.A. Euro 23,16 - porz. AB,
pasc cespug, are 21 ca 20, R.D. Euro 0,77, R.A. Euro 0,33;

- foglio 10, particella 52, seminativo, classe 1, ha 1 are
76 ca 00, R.D. Euro 104,53, R.A. Euro 77,26;

- foglio 10, particella 64, seminativo, classe 1, are 07 ca
90, R.D. Euro 4,69, R.A. Euro 3,47;

- foglio 10, particella 72, seminativo, classe 3, are 73 ca
75, R.D. Euro 13,33, R.A. Euro 19,04;

- foglio 10, particella 89, porz. AA, seminativo, classe 2,
ha 7 are 60 ca 00, R.D. Euro 294,38, R.A. Euro 255,13 - porz.
AB, pascolo, are 44 ca 80, R.D. Euro 2,08, R.A. Euro 0,69;

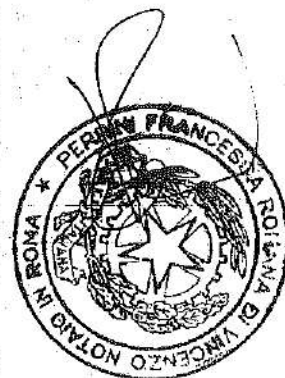
- foglio 10, particella 97, seminativo, classe 1, ha 21 are
24 ca 90, R.D. Euro 1.262,03, R.A. Euro 932,81;

- foglio 10, particella 98, seminativo, classe 1, ha 6 are 20
ca 40, R.D. Euro 368,47, R.A. Euro 272,35;

- foglio 10, particella 336, seminativo, classe 1, ha 2 are
01 ca 00, R.D. Euro 119,38, R.A. Euro 88,24;

- foglio 10, particella 439, seminativo, classe 1, ha 14 are
05 ca 13, R.D. Euro 834,54, R.A. Euro 616,84

confinanti nell'insieme con beni di cui sopra, con proprietà



[redacted]
nonchè al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Poggio
Mirteto come segue:

- foglio 10, particella 424 sub 1 e graffata particella 425,
Cat. D/10, R.C. Euro 24.822,00;
- foglio 10, particella 424 sub 2, Cat. A/3, cl. 3, vani 3,5,
R.C. Euro 180,76;
- foglio 10, particella 424 sub 3, Cat. A/3, cl. 3, vani 5,
R.C. Euro 258,23;
- foglio 10, particella 424 sub 4, Cat. A/3, cl. 3, vani 5,5,
R.C. Euro 284,05;
- foglio 10, particella 424 sub 5, Cat. A/3, cl. 3, vani 5,
R.C. Euro 258,23;
- foglio 10, particella 426, Cat. A/7, cl. 3, vani 8, R.C.
Euro 950,28;

confinanti nell'insieme con strada comunale, con proprietà
dell'ordine dei canonici Lateranensi e con i beni di cui so-
pra, il tutto desunto a corpo e non a misura, ben noto alle
parti

ART. 3

Restano ferme ed immutate le altre pattuizioni del
contratto di affitto sottoscritto in data 9 gennaio 20
cui le parti rinviano in particolare per la descrizione
quote latte e dei titoli all'aiuto comunitario di cui al
 regolamento CE n. 795/2004, pure compresi nell'affitto, nonché
per la determinazione del canone di affitto e del pagamento
dello stesso.

ART. 4

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 30 dicem-
bre 1982, n. 955 GU del 30 novembre 1982, n. 359.

I sottoscritti dichiarando di conoscerne il contenuto, di-
spensano il notaio autenticante dalla lettura dell'allegato.

Magliano Sabina, 13/2/2013

[redacted]
Repertorio n. 269

Raccolta n. 203

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici febbraio duemilatredici in Magliano Sabina
alla Piazza Garibaldi n. 19.

Certifico io sottoscritta dottoressa [redacted]
notaio in Roma, con studio alla Via Giuseppe Pisanelli n. 4,
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, che i signori

19

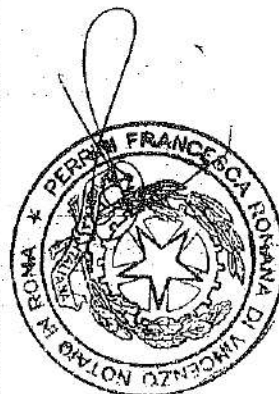
no

nella qualità di amministratori e legali rappresentanti del-
la [redacted]

[REDACTED]

della identità personale dei quali io notaio sono certo, previa lettura datane da me notaio, hanno firmato la scrittura che precede in calce ed al margine dei fogli intermedi alla mia presenza e vista alle ore undici e minuti cinquanta-cinque.

F.to [REDACTED] notaio. Vi è sigillo.



5 FEB. 2013



AGENZIA

REGISTRATO IL

N° 488

SERIE 3

Controspelli

10/10, 72

Diecimilecentoquarante/22

IL FUNZIONARIO
M. 1004

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE

